Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 12 settembre — Numero 216

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 21 agosto 1921, n. 1210, *relativa all'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune di Venezia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per un ventennio a partire dal giorno che sarà fissato con decreto del ministro delle finanze, l'Amministrazione dello Stato assumerà la riscossione dei dazi di consumo governativi addizionali e comunali del comune chiuso di Venezia-Murano e pagherà al suddetto Comune, a rate mensili posticipate, la somma annua netta di diciotto milioni di lire, compresa in essa la quota di concorso per l'abolizione del dazio sugli alimenti farinacei in L. 335,631 che continuerà ad essere corrisposta al Comune medesimo, fino a che non si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Il comune di Venezia pagherà a quello di Murano, in rate mensili posticipate, la quota ad esso spettante, secondo la convenzione vigente tra i due Comuni, sulla somma riscossa dallo Stato al netto della spesa derivante al Comune per effetto del successivo articolo 6.

Art. 2.

Se durante la gestione governativa, gli introiti daziari venissero a superare, dopo detratte le spese di amministrazione, il reddito annuo netto di L. 18.000.000, la parte della riscossione eccedente questa somma sarà in primo luogo devoluta a reintegrazione delle perdite eventualmente sostenute dallo Stato negli esercizi precedenti per pagamento al Comune del canone di cui

all'art. 1, per spese di esercizio e per tutte indistintamente le spese d'impianto.

Avvenuta la reintegrazione delle eventuali perdite di cui sopra, ogni ulteriore avanzo oltre il reddito netto annuo di L. 18.000.000, sarà diviso, alla fine del rispettivo esercizio, nella proporzione di un decimo allo Stato e di nove decimi al Comune.

Art. 3.

La gestione governativa sarà assunta in base alla linea daziaria ed alla tariffa dei dazi in vigore.

Le modificazioni che si rendessero necessarie alla linea daziaria ed alla tariffa nel corso della gestione governativa, saranno adottate con decreto del ministro delle finanze, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1.

I contratti di abbonamento al dazio stipulati dal Comune potranno essere risoluti dall'Amministrazione dello Stato, con preavviso di un mese.

Tutte le concessioni che in materia daziaria abbia fin qui fatto il Comune, saranno rivedute per essere riconfermate, modificate o revocate. Le relative decisioni avranno effetto sessanta giorni dopo quello in cui l'Amministrazione finanziaria ne avrà data comunicazione in via amministrativa all'interessato.

Art. 4.

Lo Stato subentrerà al Comune negli obblighi eventuali per affitti, canoni ed altri oneri consimili inerenti all'occupazione di terreni, fabbricati e casotti per la riscossione del dazio o per uso di uffici, di caserme per gli agenti di vigilanza e fruirà gratuitamente dei locali di proprietà comunale o di pertinenza demaniale eventualmente ceduti in uso al Comune.

Resta però in facoltà dell'Amministrazione governativa di far decadere, denunciandoli con preavviso di tre mesi, i contratti d'indole onerosa che l'Amministrazione stessa non credesse conveniente di mantenere in vigore, avuto specialmente riguardo alla diversa sistemazione dei servizi e del personale.

Dovranno del pari essere ceduti all'Amministrazione governativa, a prezzo di stima i casotti, le garette, i mobili, le bilancie, gli attrezzi ed i materiali di servizio, nonchè i natanti in uso per il servizio di vigilanza, cogli accessori relativi, se l'Amministrazione stessa, a suo giudizio insindacabile, li riterrà servibili e necessari.

Art. 5.

Nell'attuale tabella organica del personale dell'Amministrazione governativa del dazio consumo, approvato col R. decreto 16 gennaio 1921, n. 12, sono aggiunti i seguenti posti:

Ispettori principali, ispettori, contabili capi, n. 15.
Primi ufficiali e primi contabili, n. 26.
Ufficiali e contabili, n. 50.
Commessi, n. 25.
Visitatrici, n. 4.

A coprire i posti di ispettore, commissario contabile ed ufficiale l'Amministrazione dello Stato assumerà in servizio il personale del ruolo daziario comunale, purchè sia riconosciuto in possesso dei requisiti necessari a giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal ministro delle finanze, e composta di un presidente, designato dallo stesso ministro, e di quattro membri, due dei quali designati dal comune di Venezia, e due scelti dal ministro predetto fra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Gli agenti del corpo comunale di vigilanza daziaria potranno essere assunti soltanto per coprire i posti di commesso, in quanto però a giudizio insidacabile della Commissione predetta posseggano i requisiti necessari.

Non sarà assunto dall'Amministrazione governativa il personale che abbia conseguito diritto al collocamento a riposo in base alle disposizioni dei regolamenti organici municipali.

Qualora tutti i posti previsti nel primo comma del presente articolo non risultino coperti dal personale comunale, sarà provveduto ai posti rimasti vacanti con assunzione di nuovo personale in base ad un concorso da bandirsi secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro delle finanze. Sino a che non sia effettuato tale concorso, sarà temporaneamente provveduto al servizio mediante personale inviato in missione e tratto dal personale daziario di Roma, Napoli e Palermo e da quello delle dogane.

Art. 6.

Per tutti gli impiegati ed agenti comunali che non siano assunti in servizio dell'Amministrazione governativa a termini del precedente art. 4, provvederà il Comune entro i limiti da stabilirsi con apposita deliberazione consigliare, da approvarsi nei modi di legge, utilizzandoli in altri servizi municipali, anche fuori organico, o collocandoli a riposo con provvedimenti speciali di favore non previsti dagli attuali regolamenti municipali, e sempre ad esclusivo carico del Comune, senza che ne possa derivare onere di sorta al bilancio dello Stato.

Qualora per effetto del passaggio in servizio dell'Amministrazione governativa gli impiegati ed agenti vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello di cui sono attualmente provvisti, la differenza fra il vecchio ed il nuovo stipendio sarà loro corrisposta dal Comune fino a tanto, che per effetto di promozione o di aumento periodico raggiungano lo stipendio massimo al quale hanno diritto secondo l'organico attualmente in vigore.

Art. 7.

Il ruolo organico del personale della guardia di

finanza per la vigilanza della linea daziaria e per il servizio di riscontro è stabilito come segue:

Ufficiali:		
Maggiori	N.	1
Capitani	»	2
Ufficiali subalterni	»	4
Truppa:		
Marescialli maggiori	N.	10
Marescialli capi	»	11
Marescialli ordinari	»	9
Brigadieri	»	24
Sottobrigadieri	»	18
Appuntati di prima classe	»	25
Appuntati di seconda classe	»	20
Guardie	»	239
Totale	N.	363

Art. 8.

Con decreto Reale sarà provveduto alle norme per il collocamento nel ruolo dell'Amministrazione governativa del dazio di consumo degli impiegati ed agenti provenienti dai ruoli comunali, agli assegni ed alle indennità al personale, nonchè a quanto possa occorrere per disciplinare la gestione daziaria governativa del comune di Venezia.

Con decreto del ministro delle finanze saranno approvate le istruzioni speciali di servizio e con decreti del ministro del tesoro saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1921-922 i capitoli di spesa attinenti alla gestione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1187, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Cap. n. 13. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione	100,000,000 —
Cap. n. 18. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato	20,000,000 —
Cap. n. 19. Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione, ecc.	2,100,000 —
Cap. n. 87. Spese d'ufficio (Avvocature erariali)	45,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	122,145,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1204, *che modifica l'articolo 2 del R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, relativo al compenso da accordarsi ai fattorini telegrafici pel recapito dei telegrammi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 ottobre 1910, n. 774;

Ritenuto che a causa dell'aumentato costo dei materiali sia equo elevare il compenso mensile di cui all'art. 2 del decreto suddetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il compenso mensile di cui all'art. 2 del citato decreto 24 ottobre 1910, n. 774, è elevato da lire cinque a lire venti a decorrere dal 1° agosto 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1206, *che modifica l'art. 2 di quello 20 novembre 1919, numero 2299, relativo alla istituzione della Commissione tecnica temporanea per i telefoni.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2299, col quale fu istituita la Commissione tecnica temporanea per i telefoni, composta di sei membri, oltre il direttore generale dei telefoni che la presiede, dei quali tre fra i funzionari tecnici dell'Amministrazione dei telefoni e tre a scelta del ministro delle poste e dei telegrafi fra persone estranee all'Amministrazione;

Riconosciuta la necessità che siano sottoposte all'esame ed al parere della suddetta Commissione tecnica anche le questioni relative ai servizi telegrafici;

Ritenuta quindi l'opportunità di elevare il numero dei componenti la Commissione medesima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto-legge del 20 novembre 1919, n. 2299 è modificato come appresso:

La Commissione si compone di otto membri, oltre il direttore generale dei servizi elettrici che la presiede, dei quali quattro fra i funzionari tecnici dell'Amministrazione postelegrafonica e quattro a scelta del ministro delle poste e dei telegrafi fra persone estranee all'Amministrazione ed esperte nella tecnica telegrafica e telefonica; e durerà in carica un triennio dalla data di pubblicazione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

Art. 2.

La Commissione, composta come sopra, è incaricata anche di studiare le questioni tecniche relative ai servizi telegrafici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1205, *che aumenta lo stanziamento del cap. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo n. 16 « Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921, è apportato l'aumento di lire trecentoquarantanovemila duecento (L. 349.200).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.